

REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO COMUNALE "ETTORE MANNUCCI" di PONTEDERA

D.L. 24 febbraio 2003 n° 28 recante "disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive" come convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2003, n° 88 e seguenti, ed in particolare gli artt. n° 1 septies e ostie; Decreto del Ministero dell'Interno del 18 marzo 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", ed in particolare l'art. 19-ter; Decreto del Ministro dell'Interno dell'8 agosto 2007 recante "organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi", ed in particolare l'art. 6 lett. E; Determinazione dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni Sportive n° 14/2010.

Definizioni:

- ✘ Ai sensi del presente regolamento per "Stadio" si intende l'intera struttura dello stadio "Ettore Mannucci" di Pontedera e delle sue pertinenze, comprese quelle esterne, occupata od utilizzata dall'U.S. Città di Pontedera per le gare casalinghe.
- ✘ Per "Club" si intende l'U.S. Città di Pontedera.
- ✘ Per "evento" si intende ogni manifestazione sportiva ufficiale che si svolge nello stadio organizzata e gestita dall'U.S. Città di Pontedera.

Si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:

- ✘ L'acquisto del titolo valido per l'accesso e la permanenza nello Stadio in occasione dell'evento comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento; l'inosservanza dello stesso comporterà l'immediata risoluzione del contratto di prestazione con il conseguente allontanamento dall'impianto del contravventore nonché l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente (Art. 4 co. 2 D.M. 06/06/05 - Ticketing). Il Club, a prescindere dalle decisioni adottate dalle competenti Autorità, può rifiutare l'ingresso allo stadio alle persone che abbiano violato il presente regolamento. Fermo restando la possibilità per la polizia giudiziaria di effettuare perquisizioni personali secondo le vigenti disposizioni di legge, con l'acquisto del titolo di accesso allo stadio, lo spettatore aderisce al regolamento di utilizzo dell'impianto e conseguentemente autorizza gli stewards ad effettuare controlli, anche a mezzo di metaldetector, finalizzati ad evitare l'introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli stewards i quali possono rifiutare l'ingresso o allontanare chiunque non sia disposto a sottoporsi a tali scrupolosi controlli. Pertanto, all'accesso ai varchi e per tutto il tempo di permanenza nello stadio, i possessori di regolare titolo di accesso, che dovrà essere conservato fino all'uscita dall'impianto e mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta del personale preposto, potranno essere sottoposti a tali controlli da parte degli steward. Si ricorda che gli steward dell'U.S. Città di Pontedera, nell'esercizio delle proprie funzioni, sono giuridicamente equiparati agli "incaricati di un pubblico servizio". In particolare, ad essi viene estesa la tutela prevista dagli artt. 336 (violenza o minaccia a pubblico ufficiale) e 337 (resistenza a pubblico ufficiale) del Codice Penale (ex art. 6 quater L.13/12/89 così come integrata dall'art. 1 lett.c del D.L. 17/08/05 convertito in L. 17/10/05).
- ✘ La vendita di abbonamenti e titoli d'accesso allo Stadio, anche quelli destinati al settore ospiti, è condizionata alle indicazioni predisposte sia dal Ministero dell'Interno sia dalle Autorità Federali che dagli Organismi di Pubblica Autorità.
- ✘ Ai fini della richiesta e del rilascio dell'abbonamento, è requisito essenziale avere ottenuto la "Supporter Card".
- ✘ Il titolo d'accesso allo Stadio, rilasciato solo previa registrazione dei dati anagrafici dell'acquirente, è personale e non potrà essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa di legge in materia e dal Club; i minori possono accedere all'impianto sportivo solo se accompagnati da adulti e solo se entrambi muniti di regolare titolo d'ingresso.
- ✘ Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire anche a richiesta degli steward, per verificare la corrispondenza tra il titolare del titolo di accesso ed il possessore dello stesso.
- ✘ Il titolo di accesso va conservato fino all'uscita dello stadio. Per ragioni di ordine pubblico, l'Autorità di Pubblica Sicurezza o il Club potranno limitare o interdire l'ingresso o la permanenza nello stadio anche a soggetti che dispongono di regolare titolo di accesso.
- ✘ Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e pertanto con l'acquisto del titolo d'accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo non espressamente autorizzato dalla Società che organizza l'evento.
- ✘ Il Club non risponde per smarrimenti, incidenti o danni a persone o cose nello stadio, salvo che il fatto non sia direttamente imputabile a sua colpa.
- ✘ L'apertura dei cancelli avviene, di norma, un'ora prima dell'inizio della gara.
- ✘ Le persone diversamente abili e i tesserati F.I.G.C., A.I.A. e C.O.N.I. potranno assistere all'evento nel numero e secondo le modalità stabilite dall'U.S. Città di Pontedera.
- ✘ L'esposizione di striscioni e le coreografie consentite devono essere richieste almeno sette giorni prima della gara all'U.S. Città di Pontedera, la quale, con il nulla osta del Responsabile del G.O.S., provvederà all'eventuale autorizzazione che potrà essere estesa anche a tutta la stagione calcistica. Gli striscioni autorizzati e/o il materiale per le coreografie dovrà essere introdotto allo stadio, da un varco appositamente predisposto, almeno un'ora prima dell'apertura dei cancelli. Salvo diverso avviso dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, possono essere introdotte, senza preventiva autorizzazione, bandiere con i simboli dell'U.S. Città di Pontedera o della squadra ospitata che non siano di misura tale da arrecare fastidio agli altri spettatori o che utilizzino, come asta,

materiale di plastica leggera. All'interno dello stadio ,nessun veicolo di qualsivoglia ente o amministrazione potrà fare ingresso e/o parcheggiare senza l'espressa autorizzazione del G.O.S. ovvero, in via emergenziale, del Dirigente dei servizi di o.p.

All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna E' VIETATO:

- ✘ Esternare qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica, religiosa, politica e altre manifestazioni di intolleranza xenofoba con cori o esposizione di scritte.
- ✘ Esternare qualsiasi forma di propaganda politica o di pubblicità personale; è altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale che non sia oggetto di rapporto contrattuale con l'U.S. Città di Pontedera.
- ✘ Sostare in prossimità di passaggi, uscite e ingressi lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo.
- ✘ Arrampicarsi sulle strutture.
- ✘ Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto.
- ✘ Introdurre o detenere veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile o imbrattante e droghe.
- ✘ Introdurre o porre in vendita bevande alcoliche di gradazione superiore a 5°, salvo autorizzazioni in deroga per particolari aree, rilasciate dall'Autorità competente, previo parere favorevole del questore.
- ✘ Introdurre o detenere pietre, coltelli, oggetti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori, sistemi per l'emissione di raggi luminosi (puntatori laser) ed altri oggetti che possano arrecare disturbo ovvero pericolo all'incolumità di tutti i soggetti presenti nell'impianto.
- ✘ Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri tifosi o la segnaletica di emergenza o che comunque sia di ostacolo alle vie di fuga verso il terreno di gioco.
- ✘ Introdurre e vendere all'interno dell'impianto sportivo le bevande contenute in lattine, bottiglie di vetro o plastica; le stesse devono essere versate in bicchieri di carta o plastica.
- ✘ Introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto e diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal Gruppo Operativo per la Sicurezza (GOS) su richiesta della Società; gli stessi non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla Società e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione.
- ✘ Organizzare coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate dal GOS su richiesta della Società.
- ✘ Accedere e trattenersi all'interno dell'impianto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- ✘ Introdurre animali di ogni tipo e specie.
- ✘ L'Autorità di Pubblica Sicurezza potrà in qualsiasi momento imporre ulteriori divieti o prescrizioni.

AVVERTENZE

Tra i comportamenti che concretizzano fattispecie penali si richiamano i reati indicati nell'art. 6 comma 1 della legge 13/12/89 n° 401 e successive modificazioni. Si rammenta che costituisce anche reato il travisamento, il possesso di armi proprie ed improprie, l'ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, l'incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche, il possesso, il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici, lo scavalco di separatori e l'invasione di campo.

Si segnala, infine, che l'impianto è totalmente controllato da un sistema di videosorveglianza con telecamere posizionate sia all'interno che all'esterno dello stadio. I relativi dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 196 del 30 giugno 2003.

L'eventuale condanna ovvero anche semplice denuncia per uno degli illeciti penali o amministrativi previsti dalla normativa sugli stadi, ovvero qualsiasi altra violazione di questo regolamento, comporterà, come ulteriore sanzione, la possibilità che il Questore ovvero l'Autorità Giudiziaria emettano a carico del responsabile un divieto di accesso agli impianti sportivi (CD. Daspo) da un minimo di uno ad un massimo di otto anni.